

Applicazioni o destinazioni in supplenza di magistrati ordinari al Tribunale per i Minorenni

(Risposta a quesito del 12 novembre 1998)

- vista la **nota n. 4781 in data 7.10.98 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria**, facendo seguito alla delibera del Consiglio del 30.9.98, chiede che venga chiarito se sia possibile procedere all'applicazione o destinazione in supplenza di magistrati ordinari al Tribunale per i Minorenni, in quanto ad avviso di quel Presidente ciò sarebbe vietato dall'art. 43, I comma c.p.p. che prevede solo la sostituzione con magistrati dello stesso ufficio. Il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria in particolare osserva che il parere dell'Ufficio Studi allegato alla delibera 30.9.98 non chiarisce il punto oggetto del quesito già proposto rilevando, tra l'altro che il giudice minorile è "speciale" sicchè l'applicazione o la supplenza di uno o più giudici "ordinari" snaturerebbe la natura del giudizio minorile;

OSSERVA

Con la delibera sopra indicata è stata già data risposta al quesito proposto dal Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, non sussistendo alcuna norma primaria e secondaria che limiti la possibilità di applicare e destinare in supplenza i magistrati non minorili ad un ufficio minorile;

Tale situazione trova la propria disciplina nelle regole generali in materia di applicazione (cfr., in particolare, l'art. 110 ord. giud. nonché la disciplina di dettaglio contenuta nella circolare del CSM n. 7704 del 2 maggio 1991) e di supplenza (cfr., in particolare, gli artt. 97, 105 e 109 ord. giud. nonché la disciplina di dettaglio contenuta nella circolare del CSM n. 7704 del 2 maggio 1991), senza che possa ravvisarsi nella subiecta materia alcun divieto o alcuna restrizione derogatoria relativamente alla possibilità di applicare o destinare in supplenza magistrati non minorili ad uffici giudiziari minorili.

L'art. 43 cpv, inoltre, prevede che il giudice astenuto è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell'Ordinamento giudiziario. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte o il Tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11 c.p.p..

Dall'esame della norma discende che la rimessione del procedimento al giudice individuato secondo i criteri dell'art. 11 c.p.p., è consentita solo qualora non sia possibile la sostituzione del magistrato astenuto, ricusato o incompatibile con altro dello stesso ufficio, inteso, quest'ultimo, come organo giudiziario che esercita le funzioni giurisdizionali nell'ambito di un determinato distretto" (cfr. delibera del 25.3.98). La rimessione del processo ad altro ufficio, ai sensi dell'art. 43 cpv in relazione all'art. 11 c.p.p., costituisce un istituto di carattere eccezionale e del tutto residuale avendo l'effetto di determinare lo spostamento della competenza con la conseguente sottrazione dell'imputato al giudice naturale e può essere effettuata, come previsto dall'art. 43, I comma c.p.p., solo qualora vi sia l'oggettiva impossibilità di procedere al giudizio nella sede naturale e solo dopo aver verificata l'impossibilità di procedere alla composizione del

collegio mediante il ricorso all'istituto della supplenza ovvero, in caso di impossibilità, ad un'applicazione endodistrettuale secondo le norme dell'ordinamento giudiziario. Inoltre a seguito del provvedimento di applicazione il magistrato entra a far parte dell'ufficio di destinazione.